



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

Circolare n. 1/2020

Genova, 13/01/2020

Oggetto: **recenti novità fiscali**

- 1.** Novità in materia di dichiarazioni di intento e relativa fatturazione
- 2.** Nuovo regime delle compensazioni fiscali
- 3.** Novità in materia di regime agevolato forfettario
- 4.** Nuove regole applicabili alle cessioni intracomunitarie
- 5.** Nuovo termine comunicazione delle operazioni estere (cd. “esterometro”)
- 6.** Bonus investimento in beni strumentali
- 7.** Altre novità fiscali

1. Novità in materia di dichiarazioni di intento e relativa fatturazione

Si richiamano le modifiche apportate alla disciplina delle dichiarazioni d'intento a opera dell'art. 12-septies del DL 34/2019, con decorrenza dal periodo d'imposta 2020.

In base alle modifiche apportate all'art. 1 del DL 746/83, dal periodo d'imposta 2020:

- il soggetto esportatore abituale non è più tenuto a consegnare al proprio fornitore (ovvero in Dogana) la dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate;
- è abolito l'obbligo di numerazione progressiva delle dichiarazioni d'intento emesse e ricevute nonché quello della relativa conservazione ex art. 39 del DPR 633/72;
- **il fornitore di un soggetto esportatore abituale deve indicare nelle fatture emesse gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e non genericamente quelli della stessa;**
- la lettera d'intento può riguardare anche più operazioni in Dogana, fino a concorrenza di un determinato importo (come già previsto dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 38/2015);
- sono aboliti i registri ove annotare le dichiarazioni d'intento emesse e ricevute;
- non è più previsto il riepilogo nella dichiarazione annuale IVA (quadro VI), da parte del fornitore, dei dati contenuti nelle lettere d'intento ricevute.

Tra le novità sopra indicate, l'abolizione dell'obbligo di consegna al fornitore della dichiarazione d'intento, unitamente alla ricevuta rilasciata dalle Entrate, non esclude che il



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

fornitore stesso possa comunque richiedere la consegna dei due documenti citati, a tutela della propria posizione.

In questo modo, senza necessità di ulteriori comunicazioni, costui sarà a conoscenza degli estremi del protocollo di ricezione della lettera d'intento trasmessa all'Agenzia delle Entrate oltre a fugare dubbi in merito al trattamento IVA da applicare all'operazione.

La novità di maggior interesse, a livello operativo, consiste nell'indicazione in fattura, da parte del fornitore dell'esportatore abituale, degli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento.

Tale obbligo si aggiunge a quello di indicare, nelle fatture emesse, la dicitura "operazione non imponibile" (corrispondente al codice "N3" per le fatture elettroniche), cui accompagnare facoltativamente gli estremi della norma di riferimento (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72).

Le novità descritte sono applicabili, per espressa previsione del comma 4 dell'art. 12-septies del DL 34/2019, a decorrere dal periodo d'imposta 2020.

Non essendo stato ancora emanato il necessario provvedimento di attuazione della disciplina (comma 3 dell'art. 12-septies) e in assenza di interventi di prassi chiarificatori, il comportamento più condivisibile è quello di continuare ad applicare le vecchie regole per la gestione delle dichiarazioni d'intento, almeno sino al 31 dicembre 2019.

Inoltre, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, sono innalzate le sanzioni in capo ai fornitori di esportatori abituali che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi in regime di non imponibilità IVA senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate della dichiarazione d'intento.

La sanzione prevista dall'art. 7 comma 4-bis del DLgs. 471/97 è, difatti, parificata a quella del precedente comma 3, corrispondente a una somma dal 100% al 200% dell'IVA dovuta, fermo l'obbligo di pagamento dell'imposta medesima.

L'incremento, derivante dalle modifiche apportate dall'art. 12-septies del DL 34/2019 (c.d. decreto "crescita"), è sensibile giacché sino al periodo d'imposta 2019 la sanzione dovuta per la descritta violazione (omessa verifica, da parte del fornitore, dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento) è in misura fissa e di importo da 250 a 2.000 euro.



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

2. Nuovo regime delle compensazioni fiscali

Con risoluzione n. 110 del 31 dicembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in relazione alle novità introdotte dal DL 124/2019 convertito (c.d. "decreto fiscale"), riguardanti le modalità e le procedure da seguire per la presentazione dei modelli F24 che contengono crediti d'imposta da utilizzare in compensazione.

L'art. 3 commi 1-2 del DL 124/2019 convertito estende l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione ai crediti utilizzati in compensazione tramite modello F24, per importi superiori a 5.000 euro annui relativi alle imposte sui redditi (comprese le addizionali e le imposte sostitutive) e all'IRAP, mentre, in precedenza, tale obbligo era previsto solo per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA.

Pertanto, tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione:- solo a seguito della presentazione del modello REDDITI o IRAP dal quale emergono;- a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione.

Ai fini della verifica del superamento del limite di 5.000 euro annui sono considerate solo le compensazioni dei crediti che necessariamente devono essere espresse nel modello F24 (cfr. circ. n. 1/2010 e n. 29/2010).

La risoluzione in commento riporta in tabella i codici tributo dei debiti che possono essere estinti tramite compensazione con crediti pregressi afferenti alla medesima imposta, senza che la compensazione concorra al raggiungimento del limite di 5.000 euro.

Ad esempio, l'eventuale credito IRPEF (codice tributo 4001) può essere utilizzato liberamente in compensazione per il versamento della prima rata di acconto (codice tributo 4033) e della seconda rata (codice tributo 4034). La medesima impostazione vale anche per l'IRES, l'IRAP, l'IVIE e l'IVAFE.

Allo stesso modo, il credito per l'imposta sostitutiva per il regime forfetario (codice tributo 1792) può essere utilizzato, senza erodere la franchigia di 5.000 euro, per compensare nel modello F24:- la prima rata di acconto dell'imposta sostitutiva per il regime forfetario (codice tributo 1790);- la seconda rata di acconto dell'imposta sostitutiva per il regime forfetario (codice tributo 1791).



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

La compensazione di tale credito con l'imposta per il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile, invece, segue la regola della preventiva presentazione del modello di dichiarazione in caso di compensazioni superiori a 5.000 euro.

Per espressa previsione dell'art. 3 comma 3 del DL 124/2019 le nuove disposizioni si applicano "ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019", con la conseguenza che, precisa l'Agenzia, il nuovo obbligo non si applicherà ai crediti maturati in relazione al periodo d'imposta 2018 per imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi e IRAP. Questi ultimi potranno essere compensati, senza l'obbligo di preventiva presentazione della relativa dichiarazione, fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione del periodo d'imposta 2019, all'interno della quale gli eventuali crediti residui del periodo d'imposta precedente dovranno essere "rigenerati". Diversamente, per i crediti IVA, l'obbligo sussiste anche per l'anno d'imposta 2018.

Restano ferme le disposizioni in materia di visto di conformità sulla dichiarazione da cui emerge il credito compensato.

Ulteriori chiarimenti riguardano l'ampliamento del novero delle compensazioni di crediti d'imposta che devono essere effettuate presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate.

Infatti, a norma dell'art. 3 comma 2 del DL 124/2019 deve essere obbligatoriamente adottata tale modalità di presentazione del modello F24 anche per l'utilizzo in compensazione dei crediti maturati in qualità di sostituti d'imposta e per le compensazioni effettuate dai soggetti non titolari di partita IVA.

Secondo l'Agenzia, visto il riferimento ai "crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta", l'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate sussiste anche per la presentazione dei modelli F24 che espongono la compensazione dei crediti tipici dei sostituti d'imposta, finalizzati, ad esempio, al recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute, del c.d. "bonus 80 euro" e dei rimborsi da assistenza fiscale erogati ai dipendenti e pensionati.

L'obbligo di utilizzare i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate non sussiste, invece, qualora l'esposizione del credito nel modello F24 rappresenti una mera modalità alternativa



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

allo scomputo diretto del credito medesimo dal debito d'imposta pagato nello stesso modello F24.

3. Novità in materia di regime agevolato forfettario

Ai fini dell'applicazione della **tassazione agevolata al 15%** nella legge di Bilancio 2020 sono state previste diverse novità. Resta il tetto di 65mila euro, ma tornano alcune limitazioni relative alle spese massime sostenibili nel corso dell'anno e alla compatibilità con il lavoro dipendente.

La norma con la stretta sul regime forfettario è il comma 692 della manovra, che va a modificare il comma 54 dell'articolo 1 della legge 190/2014.

Di seguito, in sintesi, le novità:

1) CAUSA OSTATIVA 1: IL COSTO DEL LAVORO

Il primo paletto reintrodotta nel 2020 ha a che vedere con **il costo del lavoro**. Da quest'anno, infatti, non possono più rientrare nel regime forfettario le partite Iva che spendono per i dipendenti più di **20mila euro l'anno**. La soglia è comunque molto più alta rispetto al passato (fino al 2018 era a 5mila euro), in modo da rendere questo parametro coerente con il nuovo limite fissato per i ricavi (65mila euro). Nel calcolo rientrano le somme spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti e collaboratori, ma anche i soldi girati agli associati come utili da partecipazione.

2) CAUSA OSTATIVA 2: I REDDITI DA LAVORO

La seconda causa ostativa tornata in vigore da quest'anno esclude dal regime forfettario le partite Iva che percepiscono anche **compensi da lavoro dipendente o assimilati** (come quelli **da pensione**) per un importo superiore a **30mila euro l'anno**.

3) IL PREMIO PER LE FATTURE ELETTRONICHE

Veniamo al mini-premio per le partite Iva che, rientrando nel regime forfettario, opteranno volontariamente per **la fatturazione elettronica**. In questi casi l'Agenzia delle Entrate avrà tempo fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla dichiarazione dei redditi per avviare un controllo. In sostanza, il limite temporale oltre il quale gli avvisi di accertamento non valgono più scende **da cinque a quattro anni**.

4) ADDIO AL REGIME SUPER-FORFETTARIO



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

La legge di Bilancio dell'anno scorso prevedeva l'introduzione dal 2020 di un regime super-forfettario con **imposta sostitutiva al 20%** per le partite Iva persone fisiche con ricavi compresi **fra 65mila e 100mila euro**. I leghisti la chiamavano "flat tax", anche se non era di questo che si trattava. In ogni caso, **la norma è stata abrogata** con l'ultima manovra, di conseguenza il regime super-forfettario non è mai entrato in vigore.

5) IL REDDITO FORFETTARIO SI CUMULA PER DETRAZIONI E DEDUZIONI

Infine, dal 2020 il reddito tassato con il regime forfettario concorre alla determinazione del **reddito complessivo**, ossia il dato che determina se si ha diritto (e in che misura) a deduzioni, detrazioni e benefici vari, anche non fiscali.

4. Nuove regole applicabili alle cessioni intracomunitarie

Le modifiche apportate alla formulazione dell'art. 138 della direttiva 2006/112/Ce, ad opera della direttiva 2018/1910/Ce, hanno natura sostanziale e sono volte, in attesa che sia istituito il regime definitivo degli scambi nel territorio dell'Unione, ad introdurre **condizioni più stringenti perché un'operazione possa qualificarsi come cessione intra-Ue di beni** e possa beneficiare del regime di non imponibilità IVA nello Stato membro di origine, ciò al fine di contenere le frodi IVA ed gli altri fenomeni elusivi.

In sintesi, a decorrere dal 1° gennaio 2020, perché sia riconosciuto il regime di favore è necessario siano integrati cinque – e non più quattro – presupposti:- l'operazione ha ad oggetto beni mobili materiali spediti o trasportati dal venditore o dall'acquirente o da terzi per loro conto da uno Stato membro ad un altro (requisito territoriale);- l'operazione ha luogo tra un cedente soggetto passivo nello Stato membro in cui la spedizione o il trasporto dei beni ha inizio e un cessionario soggetto passivo (o ente non soggetto passivo) che agisce in quanto tale in uno Stato membro diverso da quello in cui ha origine la movimentazione dei beni; secondo le nuove disposizioni, inoltre, l'acquirente è tenuto a comunicare al cedente il proprio numero identificativo IVA (requisito soggettivo);- l'accordo tra le parti prevede il trasferimento del diritto di proprietà su beni mobili materiali (requisito della proprietà);- l'accordo tra le parti è a titolo oneroso (requisito



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

dell'onerosità);- il cedente provvede a presentare l'elenco riepilogativo delle cessioni intra-Ue, riportando le informazioni riguardanti l'operazione posta in essere, secondo il disposto degli artt. 262 e ss della Direttiva 2006/112/CE (requisito "comunicativo").

Ne segue che due adempimenti ritenuti nel passato formali assurgono adesso a requisiti sostanziali: l'iscrizione dell'acquirente nell'archivio del sistema VIES da cui scaturisce, al contempo, l'obbligo posto a carico di quest'ultimo di comunicare alla controparte il numero identificativo IVA e **l'obbligo posto a carico del cedente di verificare (conservandone prova) l'esistenza dell'iscrizione e la correttezza del dato comunicato**; la presentazione da parte del cedente degli elenchi riepilogativi delle cessioni intra-Ue in maniera (completa e) corretta.

Quanto alla forma e al contenuto della comunicazione tra le parti, questa non è specificatamente individuata dal legislatore unionale; tuttavia, il fatto che la fattura emessa dal cedente riporti il numero di partita IVA dell'acquirente porterebbe a concludere che la comunicazione sia avvenuta.

Osservando il nuovo dettato da una diversa angolazione, si può concludere che il regime di non imponibilità per le cessioni intra-Ue di beni non è applicabile al verificarsi anche solo di uno dei seguenti casi:- il cessionario comunica, quale proprio numero identificativo IVA, quello rilasciato dallo Stato membro in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni;- il cedente riceve dal cessionario l'indicazione di un numero di partita IVA che non risulta dal database VIES;- il cedente non ha presentato l'elenco riepilogativo INTRASTAT o lo ha presentato riportando dati non corretti, salvo che egli possa giustificare l'inadempimento secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti (e.g. secondo le Note esplicative, il cedente dimostra di avere incluso l'operazione nel listing del mese successivo per puro errore materiale, etc.).

In tali circostanze, non essendosi verificati tutti i presupposti prescritti, l'operazione sarebbe da assoggettare ad imposta secondo la normativa vigente nello Stato membro di origine del bene.

Il legislatore nazionale non ha ancora provveduto a recepire nell'ordinamento interno le richiamate disposizioni. Tuttavia, considerato che le disposizioni contenute nella direttiva appaiono sufficientemente dettagliate da consentirne la diretta applicazione, le regole



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

armonizzate dovrebbero considerarsi efficaci, ai fini IVA in Italia, anche in assenza di formale recepimento interno (in senso difforme si veda Assonime, circ. n. 29/2019).

Si ricorda, a tal proposito, che l'Agenzia delle Entrate storicamente aveva ritenuto l'iscrizione all'archivio VIES requisito a carattere sostanziale per l'applicazione del regime di non imponibilità e che solo in occasione del Videoforum del 23 gennaio 2019 ha mutato determinazione pronunciandosi in maniera conforme all'opposto orientamento della Corte di Giustizia Ue, consolidatosi nel tempo.

5. Nuovo termine comunicazione delle operazioni estere (cd. “esterometro”)

Con la conversione in legge del DL 124/2019, è modificata la periodicità della comunicazione delle operazioni transfrontaliere (c.d. “esterometro”).

Il nuovo art. 16 comma 1-bis del DL 124/2019 (modificativo dell'art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015) trasforma la periodicità della comunicazione da mensile a trimestrale.

La norma non fissa una decorrenza espressa per il mutamento di periodicità, ma a livello sistematico è ragionevole ipotizzare che il cambio di periodicità abbia effetti dal periodo d'imposta 2020. Secondo questa impostazione, la comunicazione per il mese di novembre 2019 dovrà ancora essere effettuata entro il termine del 31 dicembre 2019 (vale a dire l'ultimo giorno del mese successivo a quello dei documenti emessi e/o ricevuti) e quella per il mese di dicembre 2019 dovrà avvenire entro il 31 gennaio 2020.

Dal periodo d'imposta 2020, ai sensi del modificato art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, la trasmissione telematica dei dati è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Le scadenze previste per il 2020, tenendo conto del differimento dei termini che cadono di sabato o in un giorno festivo (art. 7 comma 2 lett. 1) del DL 70/2011), sarebbero quindi le seguenti:- per il primo trimestre, il 30 aprile 2020;- per il secondo trimestre, il 31 luglio 2020;- per il terzo trimestre, il 2 novembre 2020;- per il quarto trimestre, il 1° febbraio 2021.

Oltre al cambiamento della periodicità della comunicazione, l'art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015, nella versione riformulata, prevede che i termini siano parametrati al “trimestre di riferimento”.



STUDIO **Dott. Simone Sebastiani**

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

La norma previgente, invece, indicava come termine l'ultimo giorno del mese successivo "a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione".

Sebbene la locuzione sia stata modificata, il criterio della data di emissione o di ricezione del documento è da ritenersi confermato.

Peraltro, l'immutato provv. Agenzia delle Entrate n. 89757/2018 (§ 9.3) stabilisce che la trasmissione dei dati sia da effettuare avendo riguardo alla "data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione. Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA".

La formulazione del provvedimento è ancora riferita ai termini di trasmissione mensili e sarà, dunque, da coordinare con la nuova periodicità trimestrale.

L'intervento normativo di cui al DL 124/2019 non apporta alcuna modifica agli obblighi di comunicazione sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

Permangono, quindi, le poche indicazioni della prassi e alcune incertezze, tra cui l'inclusione o meno delle operazioni attive per le quali non sussiste l'obbligo di fatturazione e delle operazioni passive che non sono soggette agli obblighi di registrazione.

In ultimo, si segnala che con la nuova formulazione normativa sono parificati il termine di presentazione della comunicazione e la soglia massima prevista per la sanzione a norma dell'art. 11 comma 2-quater del DLgs. 471/97, essendo quest'ultima già parametrata su base trimestrale invece che mensile.

In caso di omessa o errata comunicazione dei dati, le sanzioni sono, pertanto, pari a: - 2 euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 1.000 euro per ciascun trimestre; - un euro per ciascuna fattura omessa o errata, entro il limite massimo di 500 euro, se la comunicazione viene trasmessa (o trasmessa correttamente) entro i 15 giorni successivi alla scadenza prevista.

Per la fattispecie non trova applicazione l'art. 12 del DLgs. 472/97 in tema di concorso di violazioni e violazioni continuate.



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

Sebbene non sia stato espressamente confermato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/2019, risulterebbe comunque operativo l'istituto del ravvedimento operoso (art. 13 del DLgs. 472/97) con conseguente riduzione delle sanzioni dovute.

Mutuando quanto indicato nella ris. Agenzia delle Entrate n. 87/2017, riferita alla comunicazione dati delle fatture, il ravvedimento dovrebbe applicarsi:- sulla sanzione ridotta (un euro, con un massimo di 500 euro per trimestre) qualora la regolarizzazione della comunicazione avvenga entro il 15° giorno successivo alla scadenza;- sulla sanzione piena (2 euro, con un massimo di 1.000 euro) qualora la regolarizzazione avvenga a partire dal 16° giorno successivo alla scadenza.

6. Bonus investimento in beni strumentali

Per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 (o nel termine "lungo" del 30 giugno 2021) si applica il nuovo credito d'imposta introdotto dall'art. 1 commi 184-197 della legge di bilancio 2020.

Viene, quindi, confermata la sostituzione di super e iper-ammortamenti con tale nuova agevolazione.

Possono continuare a beneficiare di super e iper-ammortamenti soltanto gli investimenti effettuati nel 2020 (con termini diversi per super e iper) per i quali entro il 31 dicembre 2019 l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati versati acconti in misura almeno pari al 20% del costo.

Infatti, per espressa previsione (art. 1 comma 196 della legge di bilancio 2020), le disposizioni relative al nuovo credito d'imposta non si applicano:- agli investimenti aventi a oggetto i beni "ordinari" effettuati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2020, in presenza delle suddette condizioni soddisfatte entro il 31 dicembre 2019, per i quali resta ferma l'agevolazione prevista dall'art. 1 del DL n. 34/2019 convertito;- agli investimenti aventi a oggetto i beni di cui all'Allegato A e B della L. 232/2016 effettuati tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, in presenza delle suddette condizioni soddisfatte entro il 31 dicembre 2019, per i quali restano ferme le agevolazioni previste dall'art. 1 commi 60 e 62 della L. 145/2018.

In ogni caso, i contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014 (imprenditori o professionisti) non possono beneficiare di super e iper-ammortamenti, trattandosi di



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

agevolazioni che consistono in una deduzione extracontabile che opera in dichiarazione dei redditi.

Tali soggetti possono, invece, beneficiare del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali, utilizzabile in compensazione mediante il modello F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97. La norma agevolativa dispone infatti che possono accedere al credito d'imposta le imprese residenti nel territorio dello Stato, "indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito". La formulazione di legge consente, quindi, di affermare che la nuova agevolazione opera anche nei confronti dei soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari o con l'applicazione di regimi d'imposta sostitutivi.

In linea generale, per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, nonché al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

A norma dell'art. 1 comma 186 della legge di bilancio 2020, sono escluse le imprese in stato di: liquidazione volontaria; fallimento; liquidazione coatta amministrativa; concordato preventivo senza continuità aziendale; altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal DLgs. 12 gennaio 2019 n. 14 o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9 comma 2 del DLgs. n. 231/2001.

Quanto agli esercenti arti e professioni, tali soggetti possono beneficiare soltanto del credito d'imposta "generale" (vale a dire quello che, in sostanza, sostituisce i super-ammortamenti), riconosciuto in misura pari al 6% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili di 2 milioni di euro.

Tali soggetti non possono invece beneficiare del credito d'imposta relativo agli investimenti "4.0" (analogamente a quanto avveniva per gli iper-ammortamenti).

Il nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 e non dovrebbe essere subordinato alla preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi da cui emerge.



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

In merito alle modalità di utilizzo dell'agevolazione, l'art. 1 comma 191 della L. 160/2019 dispone che il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite F24 ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97 (quindi anche dai soggetti in regime forfetario), prevedendo tuttavia alcuni vincoli temporali.

In particolare, per i beni materiali, sia "ordinari" (vale a dire quelli che erano oggetto del super-ammortamento) sia quelli "4.0" di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (che erano oggetto di iper-ammortamento), il credito d'imposta è ripartito in cinque quote annuali di pari importo (1/5 all'anno). Per i soli investimenti in beni immateriali (quelli di cui all'Allegato B alla L. 232/2016) è ripartito invece in tre quote annuali (1/3 all'anno).

Nel caso degli investimenti in beni materiali "ordinari", il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, mentre per gli investimenti nei beni "4.0" a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione.

7. Altre novità fiscali

Si richiamano di seguito alcune significative novità fiscali introdotte recentemente.

STERILIZZAZIONE AUMENTI ALIQUOTE IVA – comma 3

È confermato **anche per il 2020** il mantenimento dell'aliquota IVA ridotta del **10%** (passerà al 12% dal 2021) e dell'aliquota IVA ordinaria del **22%** (passerà al 25% dal 2021 e al 26,50% dal 2022).

DEDUCIBILITÀ IMU – comma 4 e 5

Con la modifica dell'art. 3, DL n. 34/2019, è confermato che **per il 2019** l'IMU è deducibile, relativamente agli immobili strumentali, nella **misura del 50%** a favore di imprese / lavoratori autonomi.

In sede di approvazione è previsto che quanto sopra è applicabile anche all'IMI (vigente in Provincia di Bolzano) e all'IMIS (vigente in Provincia di Trento).

RIDUZIONE CEDOLARE SECCA CONTRATTI A CANONE CONCORDATO – comma 6

È confermata la **riduzione** dal 15% **al 10%** dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato, calcolata sul canone di locazione pattuito dalle parti.



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

“SCONTO IN FATTURA” EFFICIENZA ENERGETICA / SISMA BONUS – commi 70 e 176

In sede di approvazione sono stati **abrogati i commi 2, 3 e 3-ter** dell’art. 10, DL n. 34/2019 e, pertanto, **dall’1.1.2020 non è più possibile richiedere il c.d. “sconto in fattura”** in luogo della fruizione della relativa detrazione prevista per:

- l’adozione di misure antisismiche, ai sensi del DL n. 63/2013 (c.d. “**sisma bonus**”);
- gli interventi finalizzati al **conseguimento di risparmio energetico** di cui all’art. 16-bis, comma 1, lett h), TUIR.

A seguito della modifica del comma 3.1 dell’art. 14, DL n. 63/2013, riguardante la possibilità di richiedere al fornitore / soggetto che esegue i lavori il **riconoscimento del c.d. “sconto in fattura”** in luogo della detrazione spettante **per gli interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali** di cui al medesimo art. 14 (interventi di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007), a decorrere **dall’1.1.2020 tale possibilità è circoscritta agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello** di importo pari o superiore a € 200.000.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA – comma 175, lett. a)

Con la modifica dell’art. 14, DL n. 63/2013 è confermata la **proroga** dal 31.12.2019 al **31.12.2020** del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli **interventi di riqualificazione energetica** di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Finanziaria 2007 per poter fruire della **detrazione del 65% - 50%**.

Il riconoscimento della detrazione per le **spese sostenute nel 2020** è prorogato anche per gli **interventi di acquisto e posa in opera di:**

- O **schermature solari** (art. 14, comma 2, lett. b);
- O **micro-cogeneratori** in sostituzione di impianti esistenti (art. 14, comma 2, lett. b-bis);
- O **impianti di climatizzazione invernale** dotati di **generatori di calore alimentati da biomasse combustibili** (art. 14, comma 2-bis).

Si rammenta che per gli **interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni**



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

condominali nonché per quelli **finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica** il citato art. 14 prevede già il riconoscimento delle relative detrazioni per le **spese sostenute fino al 31.12.2021**.

PROROGA DETRAZIONE RECUPERO EDILIZIO – comma 175, lett. b), n. 1)

Con la modifica dell'art. 16, comma 1, DL n. 63/2013, è confermata la **proroga** dal 31.12.2019 **al 31.12.2020** del termine entro il quale devono essere sostenute le spese relative agli **interventi di recupero del patrimonio edilizio** per poter fruire della **detrazione del 50%**, sull'importo massimo di € 96.000, di cui all'art. 16-bis, TUIR.

Si rammenta che per gli **interventi di adozione di misure antisismiche** di cui alla lett. i) del comma 1 del citato art. 16-bis **su edifici ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3**, compresi quelli di demolizione e ricostruzione di interi edifici con riduzione del rischio sismico effettuati dall'impresa che li cede entro 18 mesi dalla fine dei lavori, il citato art. 16 **prevede già** il riconoscimento della relativa detrazione (c.d. **“sisma bonus”**) per le **spese sostenute fino al 31.12.2021**.

PROROGA DETRAZIONE “BONUS MOBILI” – comma 175, lett. b), n. 2)

Con la modifica dell'art. 16, comma 2, DL n. 63/2013, è confermato **anche per il 2020 il c.d. “bonus mobili”**.

In particolare, la **detrazione IRPEF del 50%** sulla spesa massima di € 10.000 può essere fruita da parte dei soggetti che **nel 2020** sostengono **spese per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** rientranti nella categoria A+ (A per i forni) finalizzati all'**arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dall'1.1.2019**.

CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI INDUSTRIA 4.0 – commi da 184 a 197

In sede di approvazione è ridefinita la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0”.

In luogo della proroga del maxi / iper ammortamento è ora previsto il **riconoscimento di un credito d'imposta** alle imprese che dall'1.1.2020:

O fino al 31.12.2020;

ovvero

O fino al 30.6.2021 a condizione che entro il 31.12.2020 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

effettuano **investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture ubicate in Italia**.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d'imposta:

O **spetta** alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;

O **non spetta** alle imprese:

- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

NB

La spettanza dell'agevolazione in esame è subordinata al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione riguarda gli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi**, nonché quelli in beni **immateriale strumentali nuovi** di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (comprese le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo di tali ultimi beni, mediante soluzioni di cloud computing, per la quota imputabile per competenza). Sono **esclusi** dal beneficio gli investimenti in:

- O veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- O beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- O fabbricati e costruzioni;
- O beni ricompresi nei seguenti gruppi:



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8,0%
Gruppo XVII	Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua	Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni	Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori.	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali,	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo	12,0%



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

		fluviali e lagunari	norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	
--	--	---------------------	--	--

O beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, delle infrastrutture, delle poste / telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti.

Il credito d'imposta in esame è inoltre **escluso** per gli investimenti effettuati entro il 30.6.2020, per i quali è stato effettuato l'ordine entro il 31.12.2019 con pagamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, per i quali è fruibile il maxi ammortamento per i beni strumentali / iper e maxi ammortamento per i beni immateriali ai sensi dell'art. 1, DL n. 34/2019.

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Beni di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni materiali di cui alla Tabella A, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto l'iper ammortamento del 150% - dal 170% al 50% a seconda del costo), il credito d'imposta spetta in misura "scalettata", ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti.

Investimenti Credito d'imposta

Fino a € 2,5 milioni 40%

Da € 2,5 milioni a € 10 milioni 20%

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Beni di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017

Con riferimento ai beni immateriali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017 (per i quali, in precedenza, era riconosciuto il maxi ammortamento del 40%), il credito d'imposta spetta nella misura del **15% del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 700.000.

Altri beni

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli di cui alle predette Tabelle A e B, il credito d'imposta spetta nella misura del **6% del costo** (ex art. 110, comma 1, lett. b, TUIR, ossia comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, con esclusione degli



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

interessi passivi e delle spese generali), nel limite massimo di costi ammissibili pari a € 2.000.000.

Per gli investimenti in leasing, rileva il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

NB

L'agevolazione in esame, assimilabile al precedente maxi ammortamento dei beni materiali (pari al 40% - 30%) è riconosciuta **anche ai lavoratori autonomi**.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, in **5 quote** annuali di pari importo (**3 quote** per gli investimenti in beni immateriali) a decorrere:

O dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni;

ovvero

O dall'anno successivo a quello in cui è intervenuta l'interconnessione per gli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B. Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 6%). Di fatto è applicabile il medesimo meccanismo previsto ai fini dell'iper ammortamento: dall'entrata in funzione del bene fino al momento dell'interconnessione era comunque possibile fruire del maxi ammortamento.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000. Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

O non può essere ceduto / trasferito "*neanche all'interno del consolidato fiscale*";

O non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;

O non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

O è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.



STUDIO **Dott. Simone Sebastiani**

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Il soggetto beneficiario è tenuto a conservare, a pena di revoca dell'agevolazione, la documentazione attestante l'effettivo sostenimento del costo e la corretta determinazione dell'importo agevolabile.

NB

Le fatture / documenti devono **riportare l'espresso riferimento alle disposizioni normative in esame.**

Relativamente agli investimenti in beni di cui alle predette Tabelle A e B è richiesta una **perizia** attestante le caratteristiche tecniche dei beni e l'interconnessione al sistema aziendale.

Per i beni di costo unitario pari o inferiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

CESSIONE BENE AGEVOLATO

Qualora il bene agevolato sia ceduto a titolo oneroso / destinato a strutture produttive situate all'estero (anche appartenenti allo stesso soggetto) entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, il credito d'imposta è ridotto in misura corrispondente, escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo.

Il maggior credito, se utilizzato in compensazione, va riversato entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verifica il predetto evento, senza sanzioni ed interessi.

È prevista l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 35 e 36 dell'art. 1, Finanziaria 2018 in materia di investimenti sostitutivi.

CREDITO R&S / INNOVAZIONE TECNOLOGICA / ATTIVITÀ INNOVATIVE commi da 198 a 208

In sede di approvazione è **introdotto dal 2020** uno specifico credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative.

Per la fruizione dell'agevolazione è richiesta un'apposita **comunicazione al MISE**, al quale è demandata l'individuazione delle modalità e dei termini di invio della stessa.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il credito d'imposta:



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

O **spetta** alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito adottato;

O **non spetta** alle imprese:

- in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al D.Lgs. n. 14/2019 (c.d. “Codice della crisi d’impresa”) ovvero da altre leggi speciali, nonchè a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
- destinatarie di sanzioni interdittive ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001.

NB

La spettanza dell’agevolazione in esame è subordinata al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

ATTIVITÀ E SPESE AGEVOLABILI

Attività (*) Spese

Ricerca e sviluppo

Trattasi di attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico.

O **spese per il personale** impiegato per ciascuna attività.

Per i soggetti di età pari o inferiore a 35 anni, al primo impiego e in possesso di una specifica laurea (differenziata a seconda della tipologia di attività), assunti a tempo indeterminato ed impiegati esclusivamente nella specifica attività agevolabile, le relative spese concorrono alla base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 150% del relativo ammontare;

O **quote di ammortamento, canoni** di leasing / affitto e **altre spese** relative ai beni materiali mobili e, per le attività di R&S e di innovazione tecnologica, ai software utilizzati, per l’importo deducibile, nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese per il personale impiegato nella specifica attività;

O solo per l’attività di ricerca e sviluppo, **quote di ammortamento** relative all’acquisto da terzi di **privative industriali** relative a un’invenzione industriale /biotecnologica / topografia di prodotto / semiconduttori /nuova varietà vegetale, nel limite massimo



STUDIO

Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

complessivo di €1.000.000 purché utilizzate direttamente ed esclusivamente per la specifica attività;

O **spese per contratti** aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del commissionario della specifica attività ammissibile al credito d'imposta;

O **spese per servizi di consulenza** ed equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento della specifica attività agevolabile, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari;

O **spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi**, impiegati nella specifica attività agevolabile, nel limite massimo pari al 30% delle spese per il personale / spese per contratti con commissionari.

Innovazione tecnologica

Trattasi di attività, diverse da quelle di ricerca e sviluppo, finalizzate a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati.

Non rientrano in tale contesto le attività:

O di routine per il miglioramento della qualità dei prodotti e, in generale, le attività dirette a differenziare i prodotti rispetto a quelli simili di imprese concorrenti;

O per l'adeguamento di un prodotto esistente alle richieste specifiche di un cliente;

O per il controllo di qualità /standardizzazione dei prodotti.

Attività innovative

Trattasi delle attività di design e ideazione estetica svolte da imprese del settore tessile, moda, calzaturiero, occhialeria, orafo, del mobile / arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione di nuovi prodotti o campionari.

(*) *Con specifici Decreti il MISE dovrà individuare i criteri identificativi di tali attività.*

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Il credito d'imposta è riconosciuto in misura differenziata a seconda dell'attività.

Attività Credito d'imposta

Attività di ricerca e sviluppo 12% della base di calcolo, nel limite massimo di € 3 milioni

Attività di innovazione tecnologica 6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

Attività di innovazione tecnologica finalizzata a realizzare prodotti / processi di produzione nuovi o sostanzialmente rigenerati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica / innovazione digitale 4.0 10% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni
Attività innovative 6% della base di calcolo, nel limite massimo di € 1,5 milioni

Va evidenziato che:

O la base di calcolo del credito d'imposta va **assunta al netto di altre sovvenzioni / contributi** ricevuti per le stesse spese ammissibili;

O il limite massimo è ragguagliato ad anno qualora il periodo d'imposta sia diverso da 12 mesi;

O il beneficio **spetta anche per più attività agevolabili nello stesso periodo d'imposta**, nel rispetto dei massimali e a condizione che i progetti / spese di ciascuna attività siano separati analiticamente.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il mod. F24, in **3 quote** annuali di pari importo a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, a condizione che sia stata **rilasciata l'apposita certificazione** attestante l'effettivo sostenimento delle spese da parte di un revisore legale / società di revisione.

NB

Per le imprese non obbligate alla revisione legale, le spese sostenute per ottenere il rilascio della certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta, per un importo non superiore a € 5.000, fermi restando comunque i predetti limiti massimi agevolabili.

Ai fini della compensazione non è applicabile il limite pari a € 700.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000.

Non opera altresì il limite di € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

O non può essere ceduto / trasferito "*neanche all'interno del consolidato fiscale*";

O non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

O non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;

O è cumulabile con altre agevolazioni aventi ad oggetto gli stessi costi, a condizione che il cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito ai fini IRPEF / IRES e della base imponibile IRAP, non comporti il superamento del costo sostenuto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Il responsabile delle attività aziendali / del progetto o sottoprogetto deve predisporre una **relazione tecnica** illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività ammissibili.

Per le attività commissionate a terzi, la relazione deve essere rilasciata dal soggetto che esegue tali attività.

CREDITO RICERCA E SVILUPPO – comma 209

In sede di approvazione è previsto che il credito d'imposta ricerca e sviluppo di cui all'art. 3, DL n. 145/2013 che doveva trovare applicazione anche per il 2020 è, ora, **limitato alle spese sostenute dal 2015 al 2019**.

“BONUS FORMAZIONE 4.0” – commi da 210 a 217

In sede di approvazione, il credito d'imposta per le **spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie** previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” (c.d. “Bonus Formazione 4.0”) di cui all'art. 1, commi da 46 a 56, Finanziaria 2018, è riconosciuto **anche per le spese sostenute nel 2020**. Rispetto alla disciplina vigente nel 2019, sono apportate le seguenti **modifiche**:

O il credito riconosciuto in misura diversa in base alla dimensione dell'impresa (50% delle spese, nel limite di € 300.000 per le **piccole imprese**; 40% delle spese, nel limite di € 250.000 per le **medie imprese**; 30% delle spese, nel limite di € 250.000 per le **grandi imprese**) è **aumentato per tutte le imprese al 60%** (fermi restando i limiti massimi annuali) nel caso in cui i **destinatari delle attività di formazione siano lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati**, ai sensi del DM 17.10.2017;

O **oltre alle imprese in difficoltà** di cui all'art. 2, n. 18), Regolamento UE n. 651/2014, sono escluse dal credito d'imposta in esame **anche le imprese destinatarie di sanzioni interdittive** ai sensi dell'art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001;



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

O l'effettiva fruizione del credito d'imposta è subordinata alla condizione che l'impresa risulti **in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro** e con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;

O nel caso in cui le attività di formazione siano erogate da **soggetti esterni all'impresa**, si considerano ammissibili **anche le attività commissionate ad Istituti tecnici superiori**;

O il credito d'imposta è utilizzabile dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese, esclusivamente in compensazione con il mod. F24;

O le imprese che si avvalgono del credito d'imposta sono tenute ad inviare una specifica **comunicazione al MISE**, nei termini / modalità individuate con apposito DM;

O per il riconoscimento del credito d'imposta **non risulta più necessario stipulare e depositare i contratti collettivi aziendali / territoriali** presso l'Ispettorato del lavoro;

O non può essere ceduto / trasferito "*neanche all'interno del consolidato fiscale*".

"BONUS FACCIATE" – commi da 219 a 224

È confermata con modifiche e implementazioni l'introduzione della **nuova detrazione, c.d. "bonus facciate"**, pari al **90% delle spese sostenute nel 2020** per interventi edilizi sulle strutture opache della facciata, su balconi / fregi / ornamenti, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al **recupero / restauro della facciata esterna degli edifici ubicati in zona A** (centri storici) **o B** (totalmente o parzialmente edificate) di cui al DM n. 1444/68.

Se gli interventi **influiscono sulle caratteristiche termiche** dell'edificio ovvero **interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda** dello stesso, è necessario rispettare requisiti previsti dai DDMM 26.6.2015 e 11.3.2008 e, ai fini dei controlli, quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 14, DL n. 63/2013 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica).

La detrazione spettante va **ripartita in 10 quote annuali** di pari importo (non è previsto un limite massimo di spesa).

RIPRISTINO ACE – comma 287

È confermata la **soppressione già dal 2019** dell'agevolazione ex art. 2, commi da 1 a 8, DL n. 34/2019, c.d. "Decreto Crescita", ossia della **tassazione agevolata degli utili reinvestiti** (aliquota IRES 15%).



STUDIO **Dott. Simone Sebastiani**

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

Contestualmente **dal 2019** è **ripristinata l'agevolazione ACE** disciplinata dall'art. 1, DL n. 201/2011 e dall'art. 1, commi da 549 a 552, Finanziaria 2017.

NB

Il **rendimento nozionale** del nuovo capitale proprio è determinato applicando la **percentuale pari all'1,3%**.

MISURE PREMIALI PER FAVORIRE I PAGAMENTI ELETTRONICI – commi da 288 a 290

È confermato il riconoscimento di un **rimborso in denaro**, al fine di incentivare l'utilizzo di pagamenti elettronici, a favore delle persone fisiche "private" maggiorenni residenti in Italia che **effettuano "abitualmente" acquisti di beni / servizi con strumenti di pagamento elettronici**.

È demandata al MEF l'emanazione delle disposizioni attuative di tale previsione.

SPESE VETERINARIE – comma 361

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 15, comma 1, lett. c-bis), TUIR, è previsto l'**aumento da da € 387,34 a € 500** della detrazione delle spese veterinarie (resta ferma la franchigia di € 129,11).

RIMODULAZIONE ONERI DETRAIBILI IN BASE AL REDDITO – comma 629

Con l'aggiunta dei nuovi commi 3, 3-bis e 3-ter all'art. 15, TUIR è confermata la **rimodulazione delle detrazioni per oneri in base al reddito** del contribuente, assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze, come segue:

O **intero importo** qualora il reddito complessivo **non sia superiore a € 120.000**;

O per la parte corrispondente al **rapporto tra € 240.000**, diminuito del reddito complessivo e **€ 120.000**, qualora il reddito complessivo **sia superiore a € 120.000**.

NB

La detrazione **spetta per l'intero importo** per le seguenti spese:

O interessi passivi prestiti / mutui agrari (nel limite dei redditi dei terreni);

O interessi passivi mutui ipotecari per l'acquisto / costruzione dell'abitazione principale;

O spese sanitarie.

ACCISA GASOLIO COMMERCIALE – comma 630



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

Come noto, a favore degli esercenti l'attività di **autotrasporto merci, sia in c/ proprio che per c/ terzi**, è previsto un beneficio connesso con la spesa per il carburante di veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, **c.d. "caro petrolio"**.

NB

In sede di approvazione è previsto che **dall'1.10.2020** (il testo originario prevedeva dall'1.3.2020) l'agevolazione **non è riconosciuta** per il gasolio consumato dai veicoli di categoria **Euro 3 o inferiore** (dal 2021 Euro 4 o inferiore).

FRINGE BENEFIT VEICOLI AZIENDALI – commi 632 e 633

In sede di approvazione è stata ridefinita la disciplina relativa agli autoveicoli / motocicli / ciclomotori **assegnati in uso promiscuo ai dipendenti**. Ora, il fringe benefit tassabile è regolato da due discipline distinte. In particolare, per i veicoli concessi in uso promiscuo:

O con **contratti stipulati fino al 30.6.2020** è confermata la tassazione nella misura del 30% dell'ammontare corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico ACI, al netto dell'eventuale trattenuta al dipendente (è applicabile l'art. 51, comma 4, TUIR nella versione in vigore fino al 31.12.2019);

O con **contratti stipulati dall'1.7.2020** la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 km risulta **variabile in relazione alla classe di inquinamento del veicolo** (di nuova immatricolazione) come di seguito specificato:

Emissione di CO2 del veicolo % applicabile

Fino a 60 g/km **25%**

Superiore a 60 g/km fino a 160 g/km **30%**

Superiore a 160 g/km fino a 190 g/km **40%** (50% per 2021)

Superiore a 190 g/km **50%** (60% per 2021)

BUONI PASTO MENSE AZIENDALI – comma 677

Con la modifica della lett. c) del comma 2 dell'art. 51, TUIR è confermato che **non concorrono alla formazione del reddito** le prestazioni sostitutive delle **somministrazioni di vitto fino all'importo complessivo giornaliero di € 4** (buoni pasto cartacei) **umentato a € 8 se rese in forma elettronica** (buoni pasto elettronici).

È confermata la **non tassazione** per:



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

O le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro o in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro / gestite da terzi;

O le indennità sostitutive, fino all'importo complessivo giornaliero di € 5,29, delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti:

- ai cantieri edili;
- ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo;
- ad unità produttive ubicate in zone prive di strutture / servizi di ristorazione.

TRACCIABILITÀ DELLE DETRAZIONI – comma 679 e 680

È confermato che la detrazione IRPEF del 19% relativa agli oneri di cui all'art. 15, TUIR è riconosciuta a condizione che la spesa sia sostenuta mediante **versamento bancario / postale / altri sistemi di pagamento tracciabili** di cui all'art. 23, D.Lgs. n. 241/97 (ad esempio, carta di debito / di credito/ prepagata).

NB

La disposizione **non è applicabile** alla detrazione spettante per l'acquisto di **medicinali / dispositivi medici** nonché per le **prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche / private accreditate al SSN**.

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE – comma 690

In sede di approvazione è (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione:

O è riconosciuta agli **immobili** strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, **posseduti al 31.10.2019**;

O riguarda le estromissioni poste in essere **dall'1.1 al 31.5.2020**;

O richiede il versamento dell'**imposta sostitutiva dell'8%**:

- nella misura del 60% entro il 30.11.2020;
- il rimanente 40% entro il 30.6.2021.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

REGIME FORFETARIO – commi 691 e 692

È confermata l'introduzione di una serie di modifiche al regime forfetario che restringono la platea dei soggetti interessati all'adozione dello stesso dal 2020. In particolare le modifiche riguardano



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

le **condizioni di accesso / mantenimento** del regime, con la conseguenza che **molte soggetti forfetari nel 2019 dovranno “ritornare” dal 2020 al regime ordinario.**

In sintesi è previsto:

O il mantenimento del limite di ricavi / compensi dell'anno precedente pari a € 65.000;

O la reintroduzione del limite (ora pari a € 20.000) relativo alle **spese per lavoro** (fino al 2018 fissato a € 5.000).

Rilevanti restrizioni sono introdotte (o meglio reintrodotte) anche per quanto riguarda le cause di esclusione disciplinate dal comma 57 dell'art. 1, Finanziaria 2015.

Sono confermate le incompatibilità introdotte dalla Finanziaria 2019 per i collaboratori familiari, per i soci di società di persone e di srl, nonché per i soggetti che operano prevalentemente nei confronti di committenti ex datori di lavoro nel biennio precedente.

È nuovamente operante **l'esclusione dal regime forfetario** per i soggetti che possiedono **redditi da lavoro dipendente / assimilati eccedenti € 30.000.**

Sono pertanto penalizzati i dipendenti e i pensionati con redditi superiori al predetto limite i quali dal 2020 sono obbligati ad applicare il regime ordinario. È confermato che la limitazione **non opera** per i soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro; tuttavia si rammenta che il soggetto che cessa il rapporto di lavoro non può adottare il regime forfetario qualora operi prevalentemente nei confronti dell'ex datore di lavoro.

È **incentivato l'utilizzo della fattura elettronica prevedendo la riduzione di un anno** del termine di decadenza dell'attività di accertamento ex art. 43, DPR n. 600/73.

È infine espressamente prevista la **rilevanza** del reddito forfetario per il **riconoscimento / determinazione delle deduzioni, detrazioni** o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura tributaria.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI – commi 693 e 694

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di **rideterminare il costo d'acquisto** di:

O **terreni** edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;

O **partecipazioni** non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

alla data dell'1.1.2020, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali.

È fissato al **30.6.2020** il termine entro il quale provvedere:

O alla **redazione** ed all'**asseverazione della perizia** di stima;

O al **versamento dell'imposta sostitutiva**.

L'**imposta sostitutiva** risulta ora fissata nelle seguenti misure:

O **11%** (invariata) per le partecipazioni qualificate;

O **11%** (in precedenza 10%) per le partecipazioni non qualificate;

O **11%** (in precedenza 10%) per i terreni.

IMPOSTA SOSTITUTIVA PLUSVALENZE CESSIONE IMMOBILI – comma 695

In caso di **cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati / costruiti da non più di 5 anni** e di **terreni edificabili** l'art. 1, comma 496, Finanziaria 2006, prevede la possibilità di optare ai fini della tassazione della plusvalenza realizzata (su richiesta del cedente resa al notaio), **per l'applicazione di un'imposta sostitutiva**, in luogo della tassazione ordinaria.

È confermato che la predetta imposta sostitutiva, riscossa dal notaio, **è ora aumentata dal 20% al 26%**.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA – commi da 696 a 703

È confermata la riproposizione della **rivalutazione dei beni d'impresa** (ad esclusione dei c.d. "immobili merce") e **delle partecipazioni** riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali.

La rivalutazione va effettuata nel **bilancio 2019** e deve riguardare tutti i beni **risultanti dal bilancio al 31.12.2018** appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il **saldo attivo di rivalutazione** va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile **affrancare, anche parzialmente**, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni **è riconosciuto ai fini fiscali** (redditi e IRAP) **a partire dal terzo esercizio successivo** a quello della rivalutazione (in generale, **dal 2022**) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

O **12%** per i beni ammortizzabili;

O **10%** per i beni non ammortizzabili.



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa **prima dell'inizio del quarto esercizio successivo** a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

In sede di approvazione è previsto che le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno **versate**:

O per **importi fino a € 3.000.000** in un **massimo di 3 rate di pari importo** di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, le altre con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES relativo ai periodi d'imposta successivi;

O per **importi superiori a € 3.000.000** in un **massimo di 6 rate di pari importo**, di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il saldo IRES, la seconda entro il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES relativo al periodo d'imposta successivo, le altre con scadenza, rispettivamente, entro il termine previsto per il saldo IRES e il termine previsto per il versamento della seconda / unica rata dell'acconto IRES per i periodi d'imposta successivi.

Gli importi dovuti **possono essere compensati** con eventuali crediti disponibili.

A seguito dell'espresso richiamo contenuto nel comma 10 trovano applicazione, "*in quanto compatibili*", le disposizioni degli artt. 11, 13, 14 e 15, Legge n. 342/2000 e del relativo Decreto attuativo n. 162/2001, del Decreto n. 86/2002 nonché dei commi 475, 477 e 478 dell'art. 1, Legge n. 311/2004.

IVIE / IVAFE – commi 710 e 711

In sede di approvazione è prevista, **a decorrere dal 2020**, l'estensione dell'IVIE e dell'IVAFA agli **enti non commerciali e alle società semplici / equiparate che detengono, anche indirettamente, immobili e attività finanziarie all'estero**.

È altresì previsto che in caso di esonero dalla compilazione del quadro RW, ossia quando le attività finanziarie e patrimoniali sono affidate in gestione / amministrazione ad intermediari residenti, gli intermediari devono applicare e versare l'imposta dovuta dal contribuente previa apposita provvista.

Nel caso in cui il contribuente non fornisca la provvista, gli intermediari devono darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria.

ACCERTAMENTI ESECUTIVI TRIBUTI ENTI LOCALI – commi da 784 a 815



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

È confermata, dall'1.1.2020, la modifica delle modalità di riscossione coattiva delle somme dovute agli Enti locali (Province, Città metropolitane, Comuni, Comunità montane, Unioni di Comuni, Consorzi tra Enti locali).

Come precisato nella Relazione illustrativa al ddl della Finanziaria 2020

“la riforma prevede l'estensione al settore degli enti locali delle novità presenti per alcuni tributi erariali relative alla predisposizione degli atti inerenti al procedimento di riscossione delle entrate, attraverso l'individuazione di un unico atto suscettibile di diventare titolo esecutivo per la riscossione forzata”.

In particolare è prevista l'introduzione dell'**accertamento esecutivo** anche ai fini della riscossione dei tributi degli Enti locali (ad esempio, IMU / TASI) e delle entrate patrimoniali degli stessi (ad esempio, rette degli asili e oneri di urbanizzazione).

Di conseguenza l'avviso di accertamento nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni devono **riportare anche l'indicazione:**

O **dell'intimazione ad adempiere** entro il termine di presentazione del ricorso (ovvero, per le entrate patrimoniali, entro 60 giorni dalla notifica dell'atto), all'obbligo di versamento degli importi indicati nello stesso, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19, D.Lgs. n. 472/97 concernente l'esecuzione delle sanzioni ovvero dell'art. 32, D.Lgs. n. 150/2011;

O che lo stesso **costituisce titolo esecutivo;**

O del soggetto che, decorsi 60 giorni dal termine per il pagamento, provvederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

I predetti atti **acquisiscono efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso** (ovvero, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto per le entrate patrimoniali), senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale.

NB L'atto **non acquista efficacia di titolo esecutivo** qualora emesso per somme inferiori a € 10 (tale limite è riferito all'intero debito dovuto, anche se relativo a più annualità). In tal caso il debito resta a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero tramite accertamento esecutivo nel momento in cui, cumulandosi con altri debiti maturati successivamente, si superata la predetta soglia.



STUDIO Dott. Simone Sebastiani

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI
CONSULENTE TECNICO DEL TRIBUNALE

www.sebastianicommercialisti.it

Dopo l'esecutività dell'atto, per il **recupero di importi fino a € 10.000** l'Ente, prima dell'attivazione di una procedura esecutiva e cautelare, deve inviare un sollecito di pagamento al fine di avvisare il debitore che, qualora non provveda al pagamento entro 30 giorni, saranno attivate le predette procedure.

NB Gli atti di accertamento esecutivi potranno riguardare **anche annualità pregresse**. Infatti, le novità in esame sono applicabili agli **atti emessi dall'1.1.2020** "*anche con riferimento ai rapporti pendenti alla stessa data*" (non rileva la data di notifica al contribuente).

PROROGA DETRAZIONE "BONUS VERDE"

Si evidenzia che nell'ambito del recente DL n. 162/2019, c.d. "Decreto 1000 proroghe", è contenuta la **proroga per il 2020** del c.d. "Bonus verde", ossia della **detrazione IRPEF del 36%**, su una **spesa massima di € 5.000 per unità immobiliare ad uso abitativo**, fruibile dal proprietario / detentore dell'immobile sul quale sono effettuati interventi di:

O "**sistemazione a verde**" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, **impianti di irrigazione** e realizzazione **pozzi**;

O realizzazione di **coperture a verde** e di **giardini pensili**.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

Merita sottolineare, infine, che **non è stata (ri)proposta per il 2020** l'applicazione della cedolare secca del 21% **ai contratti relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1** (negozi e botteghe) **di superficie fino a 600 mq**, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.

Lo studio rimane a disposizione per ogni eventuale approfondimento.

Cordiali saluti.

Studio Dott. Sebastiani